

**REGOLAMENTO (UE) 2023/917 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 maggio 2023**

**che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 651/2014 <sup>(2)</sup> della Commissione contiene un errore nell'articolo 2, punto 103 *sexies*, che incide sul contenuto della definizione di «piccola impresa a media capitalizzazione» e indirettamente anche sull'ambito di applicazione di tutte le disposizioni che utilizzano tale termine.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 651/2014. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

*(non riguarda la versione italiana)*

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

<sup>(1)</sup> GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

